



REGOLAMENTO DI ATENEEO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle attività lavorative dell'Università degli Studi di Cagliari. Scopo del Regolamento è quello di garantire uniformità di comportamento in tutte le Strutture dell'Ateneo a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori e in ottemperanza delle norme vigenti in materia.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il Regolamento è valido in ogni Unità organizzativa dell'Università di Cagliari e trova applicazione per tutte le tipologie di rifiuto prodotte durante l'attività di ricerca, di didattica, amministrativa e di servizio all'esterno.

2. Sono esclusi dal Regolamento:

- i rifiuti radioattivi, in quanto disciplinati da norma specifica;
- gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- i liquidi non contenenti sostanze chimiche e/o biologiche pericolose, immessi nel sistema dei reflui urbani;
- i rifiuti pericolosi contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione degli edifici universitari, di competenza delle Ditte appaltatrici degli interventi di bonifica;
- i rifiuti speciali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione negli edifici universitari e dall'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di competenza delle Ditte appaltatrici;
- i rifiuti urbani e da raccolta differenziata, di competenza del Concessionario del servizio di pubblica raccolta;
- le sostanze esplosive e le bombole di gas tecnici in pressione;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla sperimentazione;
- le sostanze stupefacenti, in quanto disciplinate da norma specifica.
-

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intende per:

SISTRI: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per la trasmissione e la raccolta delle informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico e scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale (in seguito MUD) con procedure telematiche.



Rifiuto: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto speciale: Qualsiasi sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio, e sanitarie, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale.

Rifiuto pericoloso: Rifiuti aventi le caratteristiche chimico-fisiche, tossicologiche o ecotossicologiche comprese in Allegato I, Parte IV, D.Lgs 152/06 e s.m.i. o che contengono una sostanza classificata come pericolosa in concentrazione superiore ai valori indicati dal vigente Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) per la classificazione delle miscele.

Rifiuto sanitario: Rifiuti che derivano da attività di didattica e di ricerca e che sono contaminate dall'impiego di materiale biologico di origine umana e/o animale.

Legale Rappresentante: Il Rettore dall'Università degli Studi di Cagliari è il titolare dell'organizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'Ateneo ai fini degli adempimenti di legge.

Struttura: Tutte le Strutture didattiche, scientifiche ed amministrative dell'Ateneo in cui si producono rifiuti. Si intendono ricomprese nelle Strutture universitarie:

- a. le Direzioni dell'Amministrazione Centrale;
- b. le Facoltà;
- c. i Dipartimenti;
- d. i Centri di Servizi;
- e. ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università, così come definita dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari.

Per le Strutture in convenzione dovrà essere previsto in maniera esplicita l'obbligo di uniformarsi a quanto contenuto nel presente Regolamento.

Responsabile di Struttura: Colui che esercita tutte le funzioni organizzative attribuite dalla normativa in materia e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria Struttura. Sono ricompresi tra i Responsabili di Struttura:

- a. i Dirigenti dell'Amministrazione Centrale;
- b. i Presidenti di Facoltà;
- c. i Direttori di Dipartimento;
- d. i Direttori dei Centri di Servizi;
- e. i Direttori di ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università, così come definita dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari.

Responsabile di Attività di Didattica e di Ricerca: È il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. Il Responsabile di Attività di Didattica e di Ricerca si individua:



- a. nel titolare dell'insegnamento dei corsi di laboratorio;
- b. nel soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell'ambito delle attività universitarie.

È assimilato al Responsabile di attività il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna.

Unità Locale: L'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'Università degli Studi di Cagliari esercita stabilmente una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento. Nell'organizzazione dell'Università di Cagliari la Struttura può avere diverse sedi oltre a quella principale con diverso indirizzo: l'Unità Locale è il luogo in cui il rifiuto speciale viene materialmente prodotto e si identifica con una delle sedi della Struttura cui fanno capo uno o più laboratori collegati tra loro all'interno di uno stesso edificio.

Produttore: La persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti. All'Università di Cagliari rivestono il ruolo di Produttore i Responsabili di attività didattica e di ricerca, i Dirigenti dell'Amministrazione Centrale e comunque ogni persona come definita nel periodo precedente. Il produttore del rifiuto è il responsabile di un processo dalla cui attività materiale sia derivata la produzione del rifiuto: è responsabile della classificazione del rifiuto, della sua conservazione, dell'imballaggio e della correttezza dei dati sul rifiuto forniti; non può delegare tali compiti. Il Rettore, in quanto Legale Rappresentante, assume il ruolo di Produttore cui compete l'obbligo di porre in essere misure organizzative atte ad assicurare la corretta gestione del sistema di smaltimento dei rifiuti speciali ed assolvere agli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa vigente. In caso si verifichi eccezionalmente la necessità di smaltire rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione e dall'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici universitari il Produttore è identificabile nel Committente dei lavori o nel Direttore dei Lavori in seguito ai quali i rifiuti sono stati prodotti.

Delegato alla gestione dei rifiuti: Lavoratore individuato dal Responsabile di Struttura preposto alla gestione dei rifiuti nella Struttura di afferenza in ottemperanza a quanto disposto dal presente Regolamento. Riveste il ruolo di Delegato SISTRI come definito dal D.M. n. 17 dicembre 2009/ D.M. 10 febbraio 2011 e s.m.i. ed è titolare di firma elettronica per l'operatività SISTRI. Nel caso di Strutture complesse può essere coadiuvato da un Operatore. Il Responsabile di Struttura dovrà comunicare formalmente al Rettore il nominativo del delegato individuato. L'individuazione del delegato sarà formalizzata con atto del Rettore.

Delegato SISTRI: La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.

Registro di carico e scarico dei rifiuti: Nel Registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento. Le annotazioni devono essere effettuate, per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico. Il Registro



consente al Delegato alla gestione dei rifiuti di annotare l'operazione di carico e quella di scarico con la quale si conferisce il rifiuto al trasportatore.

Formulario di identificazione del rifiuto (FIR): È un documento in quattro copie che accompagna il rifiuto nella fase di trasporto verso l'impianto di smaltimento. È compilato sulla base dei dati forniti dal Produttore che ha la responsabilità della veridicità dei dati forniti. Il Delegato alla gestione dei rifiuti ha la responsabilità del corretto inserimento nelle Schede SISTRI dei dati ricevuti.

Modello unico di dichiarazione unica ambientale (MUD): Il MUD è una dichiarazione a scadenza annuale in cui il Rappresentante Legale comunica agli organi competenti la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti e la loro provenienza. La dichiarazione equivale al bilancio annuale dei registri di carico e scarico di tutto l'Ateneo. Il modello è costituito da due schede principali, quella anagrafica che identifica il produttore e la scheda rifiuto che riporta le caratteristiche del rifiuto stesso e la quantità globale prodotta.

Codice Europeo del Rifiuto (CER): È il codice riportato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (recepito in Allegato D, Parte IV, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.) che descrive il rifiuto e lo rende identificabile univocamente in ogni stato membro dell'Unione. Il codice di un rifiuto è assegnato dal Produttore. Esso si compone di 6 cifre suddivise in 3 coppie ognuna delle quali identifica i seguenti elementi elencati in ordine gerarchico:

- a. processo di produzione che ha generato il rifiuto;
- b. tipologia merceologica del prodotto a fine vita (es. veicoli fuori uso, batterie, etc.);
- c. contenuto di sostanze pericolose specificamente o genericamente nominate.

Trasportatore: Incaricato della ditta Appaltatrice che ritira il rifiuto presso la Struttura universitaria caricandolo sul proprio mezzo di trasporto. Il trasportatore in nessun caso è autorizzato a modificare i dati sulla natura e sulla quantità del rifiuto consegnato.

Art. 4 \neg Personale interessato

1. È coinvolto tutto il personale che a diverso titolo opera nei locali universitari, compresi gli studenti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori di altri Enti sia pubblici che privati come regolati da convenzione. Gli operatori delle Ditte esterne sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento e ad operare nel rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Le misure organizzative necessarie per attivare la procedura di gestione dei rifiuti speciali sono inserite nel Manuale di Istruzioni Operative per la Gestione dei Rifiuti Speciali.

3. L'Amministrazione predispone gli strumenti necessari affinché il personale sia informato e formato sulle procedure riportate nel Manuale di Istruzioni Operative per la Gestione dei Rifiuti Speciali vigilando affinché sia da questi applicato.

Art. 5 \neg Obblighi e attribuzioni



Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si riportano gli obblighi e le attribuzioni per le figure coinvolte.

Il Legale Rappresentante, anche tramite le Strutture organizzative, deve:

- a. assicurare le risorse, predisporre la struttura organizzativa per l'assolvimento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
- b. assicurare il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti;
- c. vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti;
- d. assicurare l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutto il personale coinvolto;
- e. aderire, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, al sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti SISTRI, iscrivendo l'Università e versando i contributi annuali richiesti;
- f. raccogliere i nominativi forniti dai Responsabili di Struttura e provvedere alle necessarie formalizzazioni.

Il Responsabile della Struttura deve:

- a. recepire le disposizioni organizzative predisposte dall'Amministrazione;
- b. gestire le risorse umane e strumentali, organizzare e vigilare sulla corretta gestione del sistema di smaltimento dei rifiuti speciali nell'ambito della propria Struttura;
- c. rivestire il ruolo di Produttore nei casi di rifiuti riconducibili ad un Produttore che a vario titolo non presti più servizio nell'Ateneo;
- d. nelle strutture individuare uno o, se necessario, più Delegati alla gestione dei rifiuti per ogni Unità Operativa selezionandoli tra il personale, e dotarlo delle attrezzature e spazi adeguati per lo svolgimento dei suoi compiti;
- e. nelle strutture individuare uno o, se necessario, più Operatori alla gestione dei rifiuti che coadiuvino il Delegato alla gestione dei rifiuti nello svolgimento dei suoi compiti;
- f. nel caso di strutture che smaltiscono rifiuti sanitari a rischio infettivo per i quali sono previsti ritiri programmati con periodicità definita dalla norma in 5gg lavorativi individuare, se necessario, due Delegati alla gestione dei rifiuti per ogni unità locale.

Il Produttore deve:

- a. applicare quanto disposto dall'Amministrazione nel Manuale di Istruzioni Operative per la Gestione dei rifiuti speciali;
- b. omologare i rifiuti, identificando i composti presenti, la loro concentrazione e le caratteristiche di pericolosità, ed assegna il codice CER, anche avvalendosi della consulenza del Delegato alla gestione dei rifiuti;
- c. compilare e sottoscrivere la modulistica predisposta;
- d. raccogliere, confezionare ed etichettare il rifiuto speciale in base alla tipologia con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e. conferire il proprio rifiuto al trasportatore nel rispetto della normativa vigente e sotto la supervisione del Delegato;
- f. accertarsi del ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione del rifiuto da parte dello smaltitore;



- g. provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti eventualmente presenti nei locali di propria pertinenza prima dell'interruzione del rapporto di lavoro nell'Ateneo.

Il Produttore è responsabile dei dati forniti sul rifiuto e della custodia del rifiuto fino al suo ritiro da parte del Trasportatore.

Il Delegato alla gestione dei rifiuti deve:

- a. accettare formalmente la nomina di Delegato alla gestione dei rifiuti ed applicare quanto disposto nel Manuale di Istruzioni Operative per la Gestione dei rifiuti speciali;
- b. fornire al Produttore i moduli per la richiesta di smaltimento del rifiuto speciale;
- c. completare la procedura di smaltimento dei rifiuti speciali con l'inserimento dei dati sul rifiuto, come forniti dal Produttore;
- d. sovrintendere le operazioni di consegna del rifiuto al Trasportatore incaricato del ritiro;
- e. chiedere agli uffici preposti dell'Amministrazione lo smaltimento straordinario;
- f. chiedere agli uffici preposti dell'Amministrazione l'integrazione della dotazione dei contenitori per lo smaltimento.

Se necessario il Delegato è coadiuvato da un Operatore alla gestione dei rifiuti.

Art. 6 - Gestione ordinaria

1. Sono affidati al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo i compiti di gestione ordinaria come di seguito specificati:

- a. aggiornamento della modulistica fornita ai Produttori;
- b. verifica dei flussi informativi interni;
- c. aggiornamento del materiale informativo (ad es. Manuale di Istruzioni Operative, ecc.);
- d. valutazione delle richieste di analisi di caratterizzazione dei rifiuti da parte del produttore.

2. Sono altresì di competenza dello stesso Servizio i compiti di aggiornamento e adeguamento del sistema di gestione dei rifiuti in caso di modifiche sostanziali nella normativa di riferimento.

Art. 7 - Termini di decorrenza

Il presente Regolamento entrerà in vigore entro sessanta giorni dall'approvazione da parte degli Organi di Governo.



APPENDICE 1

SISTRI

“Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”

(Art. 3-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

Rifiuto

...“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi”...

(Art.183 c. 1 lett. a) del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

Rifiuto speciale

...“3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

(art.184 c. 3 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

Rifiuto pericoloso

...“rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto”...

....

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei



- rifiuti introdotta agli allegati D e I.
(art.183 c. 1 lett. b) e art. 184 c.4 e c.5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)
- Rifiuto sanitario** ...“5. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all'articolo 2, comma 1, sono:
a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.”...
I rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II.
(DPR n. 254 del 15 luglio 2003)
- Produttore** ...“ la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;”...
(art. 183 c. 1 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)
- Struttura** ...“Si intendono per Strutture:
a) le Direzioni dell'Amministrazione universitaria;
b) le Facoltà;
c) i Dipartimenti;
d) i Centri di Servizi;
e) ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università, così come definita dallo Statuto.”...
(art. 6, D.R. n. 558 del 14.04.2014: “Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”)
- Responsabile di Struttura** ...“Colui che esercita tutte le funzioni organizzative attribuite dalle normative in materia e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Cagliari e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività della propria Struttura.
a) Dirigente dell'Amministrazione universitaria;
b) Preside di Facoltà;
c) Direttore di Dipartimento;
d) Direttore dei Centri di Servizi;
e) Direttori di ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa, che opera al di fuori delle predette Strutture, istituita o amministrata dall'Università, così come definita dallo Statuto.”...
(art. 6, D.R. n. 558 del 14.04.2014: “Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”)
- Unità Locale** ...“l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti, ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento”...
(Allegato IA del DM 17/12/2009 e s.m.i.)
- Delegato SISTRI** ...“La persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica”...
(art. 11 c. 2 del D.M. 10 febbraio 2011 e s.m.i.)



RADR

...“Responsabile di attività didattica e di ricerca (RADR): il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, ai sensi dell’art. 2 del DM 363/98.

Il RADR si individua tra il personale:

- a) titolare dell’insegnamento dei corsi di laboratorio;
- b) soggetto che effettua individualmente attività di ricerca ovvero che coordina operatori in gruppi di ricerca nell’ambito delle attività universitarie.

È assimilato al Responsabile di attività:

- c) il relatore della tesi ovvero il correlatore responsabile se lo studente opera presso una sede esterna.”...

(art. 6, D.R. n. 558 del 14.04.2014: “Regolamento di Ateneo per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”)

Registro di carico e scarico dei rifiuti

...“Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:

- a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;”...

(art. 190 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

Formulario di identificazione del rifiuto

(FIR)

...“1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità' del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.”...

(art. 193 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

Modello unico di dichiarazione unica ambientale

(MUD)

...“3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi costituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.”...

(art. 189 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

Codice Europeo del Rifiuto

(CER)

Codice a sei cifre riportato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti che descrive il rifiuto e lo rende identificabile univocamente in ogni stato membro dell’Unione.

(Allegato D, Parte IV, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.)

